

**Ministero della Pubblica Istruzione**

**Decreto Ministeriale 15 gennaio 2008, n. 8**

**Determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2008/2009**

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare l'art. 27, comma 1;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 628;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuole dell'obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola;

CONSIDERATO che la dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado deve fare riferimento anche all'insegnamento della seconda lingua straniera;

RITENUTO necessario determinare un adeguamento del tetto di spesa complessivo, in relazione al mutato quadro di riferimento dell'editoria scolastica per la scuola secondaria di primo grado;

VALUTATA l'opportunità di incrementare il tetto di spesa dell'intera dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado, rapportandolo agli incrementi del tasso d'inflazione;

VISTO il tasso effettivo di inflazione per l'anno 2006, pari al 2,1%;

DECRETA

ART. 1 - Per l'anno scolastico 2008/2009, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è così determinato:

1<sup>a</sup> media €286,00;

2<sup>a</sup> media €111,00;

3<sup>a</sup> media €127,00

ART. 2 – Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe possono essere compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe

ART. 3 – Eventuali incrementi degli importi indicati ai precedenti articoli debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consigli di istituto.

IL MINISTRO

Fioroni